

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 359

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MOLINARI, CENTEMERO, GUSMEROLI, CAVANDOLI, ANDREUZZA, BAGNAI, BARABOTTI, DAVIDE BERGAMINI, BISA, BOF, BORDONALI, BRUZZONE, CANDIANI, CATTOI, CECCHETTI, DARA, FURGIUELE, GIAGONI, LOIZZO, MATONE, PIERRO, PRETTO, TOCCALINI, ZINZI, ZOFFILI

Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni

Presentata il 14 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Obiettivo principale della presente iniziativa legislativa è ampliare il novero delle imprese ammesse ad avvalersi del regime forfetario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge di stabilità per il 2015 (legge 23 dicembre 2014, n. 190). Lo scopo è applicare al maggior numero possibile di imprese, arti e professioni l'imposta sostitutiva ivi prevista con l'aliquota del 15 per cento (*flat tax*) e, per le nuove imprese (*start-up*), l'aliquota del 5 per cento nei primi tre o cinque anni di attività; ciò permetterebbe anche di estendere a una platea più ampia la semplificazione degli adempimenti con-

tabili, sgravando al tempo stesso tali contribuenti da vari oneri amministrativi.

Il vigente regime forfetario per i soggetti con fatturato fino a 65.000 euro, ai quali appunto si applica il pagamento di un'aliquota unica al 15 per cento — ovvero al 5 per cento per le *start-up* — implica, difatti, un alleggerimento burocratico di non poco conto: i contribuenti non devono detrarre l'imposta sul valore aggiunto (IVA) assolta sugli acquisti, non sono obbligati a presentare la dichiarazione dell'IVA, non devono inviare i dati delle fatture emesse e ricevute per il cosiddetto « spesometro » e neanche inviare la fattura elettronica tra privati. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio

sulle partite IVA del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, lo scorso anno 239.203 soggetti hanno aderito al regime forfetario (anziché al regime fiscale ordinario), con un aumento dell'11 per cento in confronto al 2020; tali adesioni rappresentano il 43,5 per cento del totale delle nuove aperture di partita IVA; si stima che un aumento fino a 100.000 euro del limite di reddito cui applicare la tassazione ridotta coinvolgerebbe un numero di professionisti compreso tra 500.000 e 550.000. A beneficiarne sarebbero anche le piccole e medie imprese, che rappresentano il 99,4 per cento del tessuto economico-produttivo nazionale e garantiscono lavoro al 65,3 per cento degli addetti, in quanto, con la determina-

zione del reddito imponibile in misura forfetaria, esse ridurrebbero significativamente i costi degli adempimenti amministrativi. Indubbiamente poi l'ampliamento del numero di imprese, arti e professioni nella fase di avvio può favorire la spinta alla ripresa dell'economia e dell'occupazione.

Da queste convinzioni trae spunto la presente proposta di legge, volta a estendere, in maniera incrementale, l'applicazione del regime forfetario, con aliquota del 20 per cento, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti o professioni - siano essi persone fisiche, società di persone o società di capitali - aventi un fatturato compreso tra 65.001 e 100.000 euro annui, mantenendo l'aliquota del 15 per cento per volumi d'affari fino a 65.000 euro annui.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190)

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 54:

1) l'alinea è sostituito dal seguente:
« I contribuenti persone fisiche, le società di persone e le società di capitali esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 se, al contempo, nell'anno precedente »;

2) alla lettera *b*), le parole: « euro 20.000 » sono sostituite dalle seguenti: « euro 40.000 »;

b) dopo il comma 54 è inserito il seguente:

« *54-bis.* A decorrere dal 1° gennaio 2023, i soggetti di cui al comma 54, che nel periodo d'imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione hanno conseguito ricavi o percepito compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, possono applicare al reddito d'impresa o di lavoro autonomo, determinato nei modi ordinari, un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito, delle addizioni regionali e comuni e dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, con l'aliquota del 20 per cento »;

c) dopo il comma 58 è inserito il seguente:

« *58-bis.* Ai contribuenti di cui al comma 54 non si applicano le vigenti disposizioni in materia di comunicazione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute in riferimento alle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, nonché

quelle in materia di comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche dell'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 »;

d) dopo il comma 59 è inserito il seguente:

« 59-*bis*. I contribuenti che applicano il regime forfetario evidenziano nelle fatture l'adesione al medesimo regime ».

2. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 2.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, valutati in 1,5 miliardi di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante riduzione dell'1 per cento di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato, escluse le spese per oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *a*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le spese relative alle missioni « Diritti sociali, politiche sociali e famiglia », « Politiche per il lavoro », « Tutela della salute » e « Difesa e sicurezza del territorio ».

